

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1461-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri**
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle politiche agricole e forestali
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica tende ad assicurare un quadro normativo di riferimento complessivo per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico tra l'Italia e il Bangladesh.

I settori per i quali è prefigurata siffatta collaborazione sono essenzialmente l'agricoltura e la pesca, le scienze terrestri, la meteorologia e l'oceanografia, la chimica, l'informatica, l'energia, l'ambiente, la ricerca sui materiali, la medicina e la biotecnologia, l'ingegneria e le telecomunicazioni; sono inoltre previste iniziative di collaborazione in materia di tutela del patrimonio culturale.

La cooperazione nelle aree predette si concretizzerà attraverso lo scambio di scienziati, ricercatori e personale tecnico, lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica, l'organizzazione congiunta di seminari e conferenze, programmi di ricerca congiunti, borse di studio per corsi di formazione e specializzazione presso istituzioni scientifiche dei due Paesi, scambio e trasferimenti di tecnologia tra le due Parti.

Ove necessario, le Parti incoraggeranno la conclusione di accordi integrativi fra università, istituti di ricerca e agenzie governative per svolgere iniziative congiunte.

Fra le disposizioni contenute nell'Accordo, meritano specifica menzione, intanto, quelle contenute nell'articolo V, che prevede l'istituzione di un comitato congiunto sulla cooperazione scientifica e tecnologica, incaricato di promuovere l'avanzamento delle attività di cooperazione. Va fatta poi menzione degli articoli VI e VII, diretti, rispettivamente ad accordare le agevolazioni d'uso necessarie per l'entrata, il soggiorno e l'uscita nel territorio dei due Stati del personale che parteciperà ai progetti di cooperazione ed a definire il regime delle agevolazioni amministrative e

tributarie per il trasporto delle attrezzature e dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei progetti stessi.

Nel valutare il testo in ratifica, occorre ricordare che il Bangladesh ha una posizione di importanza strategica ai fini della politica estera dell'Italia, anche se non si devono dimenticare le rilevanti difficoltà e contraddizioni del suo sviluppo democratico.

Occorre al riguardo comunque considerare la difficile evoluzione di un Paese di 130 milioni di abitanti - dei quali il 43 per cento ha meno di 14 anni e circa il 46 per cento vive sotto il livello minimo di sussistenza - verso condizioni di stabilità, di rispetto delle libertà fondamentali e di sviluppo economico.

Divenuto indipendente nel 1971, il Bangladesh intraprese in un primo tempo un percorso di sviluppo democratico, con apprezzabili margini di libertà religiosa, pur con i vincoli derivanti dall'attribuzione all'Islam del carattere di religione di Stato. L'assetto democratico si è peraltro in prosieguo di tempo rivelato assai precario, e dal 1975 al 1990 il Paese è stato retto da un regime militare. Ripristinato un quadro costituzionale democratico nel 1991, si è ben presto assistito all'intensificazione dei contrasti fra il Governo e le opposizioni di impronta socialista e filoindiana, fino a rasentare la guerra civile. A ciò si sono aggiunte le tensioni fra il Governo e i separatisti impegnati per la conquista dell'autonomia di tre distretti ai confini con l'India; in proposito, è peraltro successivamente intervenuto un accordo di pacificazione, risalente al 1997.

In anni più recenti, a tale quadro si sono aggiunti i ricorrenti scontri fra le forze di sicurezza e i movimenti islamisti.

Nel febbraio del 2000 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di sicurezza

pubblica, che ha attribuito estesi poteri alle autorità di polizia ed ha istituito tribunali speciali per i reati connessi al terrorismo. In tale contesto va inoltre segnalato che in Bangladesh è prevista la pena di morte e, secondo un rapporto di Amnesty International del novembre 2000, vi sarebbe ancora un utilizzo, non episodico, della tortura.

Sul piano economico, il Paese è ancora fortemente vulnerabile, e dipende in modo massiccio dagli aiuti esterni, anche in considerazione dei non rilevanti margini di miglioramento che residuano in termini di aumento della produttività agricola.

Le elezioni del 1996, e, da ultimo, del 5 ottobre 2001, hanno in tale contesto segnato un rafforzamento delle istituzioni democratiche, anche se il confronto parlamentare è sovente condizionato dalle tensioni sociali, che talvolta sfociano in dimostrazioni di piazza violente.

Da segnalare inoltre che il dialogo fra Governo ed opposizione continua ad essere percorso da ricorrenti tensioni, con pesanti conseguenze sull'ordine pubblico.

Il Bangladesh rimane tuttora in bilico fra una prospettiva di sviluppo accelerato e un'involuzione che gli precluderebbe ancora a lungo la possibilità di emanciparsi dall'attuale estrema situazione di povertà. Sono però da registrare rilevanti passi in avanti rispetto alla situazione del passato anche recente, mentre sul versante socio-culturale può constatarsi la perdurante prevalenza di una «lettura» moderata dell'Islam.

Venendo alle considerazioni che attengono agli indirizzi generali di politica estera, il

Bangladesh è membro influente del Movimento dei Non Allineati, ed è portavoce del gruppo dei 49 Paesi meno sviluppati. Esso rappresenta certamente un significativo *partner* per l'Italia, sia ai fini dei rapporti con il mondo islamico che nei vari *forum* internazionali.

Il Bangladesh si caratterizza inoltre per il significativo contributo fornito alle missioni di pace dell'ONU.

Nel complesso, il Paese dimostra a tutti i livelli una volontà di approdare ad una più solida democrazia e ad una credibile prospettiva di sviluppo, ma è minacciato dalle tensioni interne e dalla diffusa povertà che alimenta inevitabilmente l'estremismo, i separatismi e i fondamentalismi religiosi.

La 3^a Commissione, dopo aver avviato l'esame del disegno di legge nel luglio 2002, è stata in condizione di concluderlo soltanto nel maggio dell'anno successivo, allorché la Commissione bilancio, acquisita la relazione tecnica del Governo sugli effetti finanziari del provvedimento, ha potuto finalmente far pervenire il suo parere.

In tale occasione, è stato approvato un emendamento diretto a far decorrere gli effetti finanziari dal 2003 anziché dal 2002.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato nella parte che attiene alla decorrenza degli effetti finanziari.

FORLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

2 luglio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

6 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 vengano sostituiti dai seguenti:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 210.000 per l'anno 2002, in euro 185.425 per l'anno 2003 ed in euro 210.000 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. **Per l'attuazione** della presente legge è **autorizzata la spesa** di euro 210.000 per l'anno **2003**, di euro 185.425 per l'anno **2004** e di euro 210.000 annui a decorrere dal **2005**. **Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico